CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 1563 del 14 NOV. 2019

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 141 del 14 NOV. 2018

OGGETTO: decreto di esproprio 8804 – approvazione risultati incarico di accertamento tecnico geom. Giuseppe Aquila – modifica parziale determinazione n. 116 del 21/8/2018;

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- ✓ La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- ✓ L'art. 19 della L.R n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- ✓ il D.A. n. 690 dell'11-05-2018 con il quale è stato nominato è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario liquidatore per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;
- ✓ la Legge n. 10 del 10 Luglio 2018 con la quale è stata modificata la L.R 8/2012 che prevede la permanenza nella funzione del Commissario liquidatore fino al perfezionamento della nomina dei nuovi commissari di cui al comma 1 della medesima legge;

CONSIDERATO che giusto decreto di esproprio n. 8804 del 1982 il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale ha espropriato alla ditta Schininà, tra l'altro, uno stacco di terreno esteso mq 2.410 ubicato nel territorio di Ragusa e a suo tempo compreso nella particella 45, foglio 142, corrispondendone la relativa indennità alla ditta espropriata, oggi corrispondente alla particella 689 derivante dai frazionamenti catastali successivi;

PRESO ATTO che la ditta Mezzasalma Angelo ha promosso, in proprio e come ammministratore unico della subentrata ditta COIM, lungo contenzioso nei confronti dell'Ente e della ditta Schininà, adducendo il diritto a percepire l'indennità di esproprio in virtù di atto di acquisto nel 1980 della particella sopra indicata da parte della ditta Schininà;

VISTA la sentenza n. 3/2017 con la quale la Corte di Appello ha determinato il diritto della ditta Mezzasalma Angelo a percepire la relativa indennità di espropriazione, condannando la ditta Schininà al pagamento in favore della Ditta Mezzasalma Angelo dell'indennità di espropriazione percepita indebitamente a seguito dell'espropriazione della particella de qua;

PRESO ATTO che, a seguito di tale procedimento giudiziario, si è accertato che la particella 689 risultava, impropriamente, ancora intestata alla Ditta Mezzasalma Angelo

Piazzale Cesare Zipelli Zona Industriale snc - c.da Mugno 97100 - Ragusa

P. IVA 00119380889 Codice IPA: UF53BO Tel. 0932-667124 - 667105

Fax. 0932-667285

Mail: <u>asiragusa.liquidazione@gmail.com</u> PEC: <u>consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it</u>



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

VISTA la determina commissariale n. 34 del 23 febbraio 2018 è stato conferito al geom. Giuseppe Aquila di Ragusa incarico tecnico al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla titolarità delle particelle oggetto dell'esproprio n. 8804 del 1982 ed eventualmente di procedere con urgenza alla trascrizione in favore dell'ente dello stacco di terreno oggetto di esproprio ma ancora risultante nella titolarità della ditta Mezzasalma, beneficiario dell'indennità di espropriazione per effetti della citata sentenza 3/2017 della Corte di Appello:

PRESO ATTO che, nell'ambito del mandato ricevuto, il geom. Giuseppe aquila ha altresì accertato che l'adiacente particella 690, intestata all'Ente, derivante dalla fusione delle particelle 690, 691, 693 e 695 eccede la superficie di cui al decreto di esproprio e che pertanto che sussistono due stacchi di terreno, incorporati nell'attuale particella limitrofa 690, derivanti dalle particelle ex 691, ex 693 ed ex 695, come da allegata documentazione tecnica, che risultano di proprietà dell'Ente e trascritte in favore di questo pur non essendo inserite nell'originario decreto di esproprio;

VISTA la determina 116/2018 con la quale, tra l'altro, sono state approvate le risultanze dell'incarico tecnico e al punto 2) si è preso atto dell'esistenza di due stacchi di suolo di proprietà della ditta Schininà derivanti dalle particelle ex 691 ed ex 693 per 2.250 mq che risultano oggi erroneamente intestate all'Ente ma non erano oggetto del succitato decreto di esproprio:

VISTE le osservazioni alla predetta determinazione prodotte dal tecnico della ditta Schininà, assunte al protocollo n. 1477/2018, e trasmesse per le opportune verifiche al tecnico incaricato del Consorzio in liquidazione Geom. Aquila;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal geom. Aquila in data 12/11/2018 prot. 1540, ed elaborato intergativo prot. 1562 del 14/11/2018, allegati al presente atto, con le quali, in riscontro alle osservazioni della Ditta Schininà, si è accertato che effettivamente lo stacco di suolo di proprietà della ditta Schininà, intestato erroneamente al Consorzio ASI ma mai oggetto di decreto di esproprio, ricade interamente nelle particelle ex 691, 693 e 695, senza soluzione di continuità, per complessivi mq 2.410, pari alla superificie di cui alla particella 690 trascritta in favore dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza, in forza del succitato D.A. n 690 dell'11/5/2018;

DETERMINA

- 1. di prendere atto delle risultanze e dei relativi elaborati, trasmessi in data 12/11/2018 e 14/11/2018, dell'incarico tecnico svolto dal geom. Giuseppe Aquila di Ragusa in riscontro alle osservazioni della Ditta Schininà sulla determinazione commissariale n. 116 del 21/8/2018,
- 2. a parziale modifica della determinazione 116/2018 punto 4), di prendere atto che, come da mandato ricevuto, il geom. Giuseppe aquila ha altresì accertato che l'adiacente particella 690, intestata all'Ente, derivante dalla fusione delle particelle 690, 691 e 693, eccede la superficie di cui al decreto di esproprio e che pertanto sussiste uno stacco di terreno per complessivi mq 2410, incorporato nell'attuale particella limitrofa 690, derivante dalle particelle ex 691 per 828 mq,, ex 693 per mq 1.019 mq ed ex 695 per 563 mq, come da allegata documentazione tecnica, che risulta erroenamente di proprietà dell'Ente e trascritto in favore di questo pur non essendo inserite nell'originario decreto di esproprio n 8804 del 1982;

Piazzale Cesare Zipelli Zona Industriale snc - c.da Mugno 97100 - Ragusa

P. IVA 00119380889 Codice IPA: UF53BO Tel. 0932-667124 - 667105

Fax. 0932-667285

Mail: <u>asiragusa.liquidazione@gmail.com</u> PEC: <u>consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it</u>



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

3. di notificare il presente atto per opportuna conoscenza alla Ditta Schininà – eredi Schininà Clara e Schininà Rita

Il Commissario Liquidatore dr. Leonardo Migliore

P. IVA 00119380889 Codice IPA: UF53BO Tel. 0932-667124 - 667105

Fax. 0932-667285

Mail: <u>asiragusa.liquidazione@gmail.com</u> PEC: <u>consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it</u>

